Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 marzo 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 10 MARZO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Antibiotici Lepetit, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1965. — **Credito Fondiario Sardo, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 9 febbraio 1965. — **« Snia Viscosa » - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 febbraio 1965. — **Immobiliare Fossatello, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1965. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1965. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1965. — **R.A.S.A. - Rifornimenti Automobilistici, Soc. p. Az., in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 25 febbraio 1965. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 2 e 3 febbraio 1965. — **Società per azioni Giuseppe Ronchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1965. — **« C.G.E. » - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni. — **« Al Seminatore » - Società per Azioni Sementi e Piante (SASP), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 febbraio 1965. — **« Fiscambi » - Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 1961 sorteggiate il 23 febbraio 1965. — **« Fiscambi » - Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 1962 sorteggiate il 23 febbraio 1965. — **Finanziaria Immobiliare Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1965. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni dal 15 al 18 febbraio 1965. — **Finanziaria Ernesto Breda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1965. — **S.A.S.P.I. - Società per Azioni Servizi Pubblici Italiani, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1965. — **« Tecnitalia », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1965. — **Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1965. — **Società per Azioni Schreder Tonini, in San Gillio Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1965.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì, 24 febbraio 1965, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Jordan Pani il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Albania.

(1379)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 febbraio 1965, n. **106**.

Soppressione della lettera b) dell'articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, per l'abolizione del divisorio sui taxi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' soppresso il disposto di cui alla lettera *b*) dello articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 febbraio 1965, n. **107**.

Modifiche alla legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 6 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è sostituito dal seguente:

« I progetti tecnici relativi all'impianto e all'ampliamento dei mercati all'ingrosso sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di

concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità, se il progetto importi una spesa superiore a 500 milioni di lire.

Qualora la spesa non sia superiore a 500 milioni di lire, i progetti sono approvati con decreto del prefetto, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ed il Consiglio provinciale di sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e d'urgenza ed indifferibilità delle opere ai fini dell'espropriazione ai termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni, e tiene luogo di qualunque altra approvazione o autorizzazione o licenza previste da disposizioni legislative o regolamentari ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — MEDICI — TAVIANI — REALE — TREMELLONI — COLOMBO — MANCINI — FERRARI AGGRADI — SPAGNOLLI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.

LEGGE 24 febbraio 1965, n. **108**.

Modifiche alle norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, contenute nel titolo V, capo III, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione, con le modalità stabilite nel regolamento di polizia veterinaria, degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di peste suina africana e di febbre catarrale degli ovini, il Ministro per la sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con suo decreto l'obbligo di abbattere e di distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione. Il veterinario provinciale provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione dei singoli animali.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario una indennità da lire 30.000 a lire centomila per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire ventimila per capo suino e da lire 2.000 a lire cinquemila per capo ovino e caprino.

L'importo dell'indennità è per i due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico della Provincia.

I fondi per il pagamento delle indennità sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, che provvederà ad accreditare le somme occorrenti agli uffici dei veterinari provinciali.

I provvedimenti del veterinario provinciale, previsti dal presente articolo, sono definitivi ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente articolo 265-*bis*:

« Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanità.

Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 500.000.

Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l'autorizzazione ».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — REALE — COLOMBO — TREMELLONI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 febbraio 1965, n. **109**.

Modi d'impiego delle riserve matematiche, delle cauzioni, dei fondi di riserva, delle riserve premi e delle altre disponibilità patrimoniali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il n. 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in Borsa da almeno un quinquennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11.

L'investimento in titoli emessi da una stessa società non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per cento del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Il n. 8, dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano del credito fondiario e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazioni di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio.

L'investimento in titoli emessi da una stessa società non dovrà superare il 5 per cento calcolato sul 15 per cento dell'ammontare della riserva matematica e, in ogni caso, qualora si tratti di investimenti azionari, non potrà superare il 3 per cento del capitale della società cui si riferiscono le azioni.

I criteri di valutazione dei titoli e le altre norme di attuazione saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **110**.

Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un complesso immobiliare, sito in Roma, viale Trastevere n. 231.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **111**.

Modificazione dell'art. 3 dello statuto dell'Accademia italiana di scienze forestali, con sede in Firenze.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 3 dello statuto dell'Accademia italiana di scienze forestali, con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1958, n. 946.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **112**.

Autorizzazione al Fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste ad acquistare un immobile, sito in Trieste.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 70.000.000, l'immobile costituito da un fabbricato di civile abitazione, sito in Trieste alla via Piccardi n. 20, composto da un piano seminterrato con cantine, da piano terra, e da sei piani sovrastanti, di proprietà dei signori Giorgio Dollinar e Ada Antonini in Dollinar.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel 1° Salone internazionale della industrializzazione edilizia, in Bologna.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1939, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel 1° Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia che avrà luogo a Bologna dal 9 al 18 ottobre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1489)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale dipendente dal « Goethe Institut » - Istituto culturale tedesco, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Vista la domanda presentata dal Goethe Institut - Istituto culturale tedesco, di Napoli, tendente ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari al proprio personale dipendente;

Ravvisata l'opportunità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale sopracitato con le modalità previste per il settore del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Al personale dipendente del « Goethe Institut » - Istituto culturale tedesco, con sede in Napoli, Riviera di Chiaia, 202, è applicata la tabella *B* annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1439)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 febbraio 1965, la gestione commissariale della Società cooperativa « Borgate agricole Cincinnato », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 agosto 1965.

Dalla data del predetto decreto, il commissario governativo, dott. Francesco Morso, è stato sostituito con il dott. Pietro Zinanni.

(1496)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Immobiliare Anxur Sant'Angelo », con sede in Terracina (Latina).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 febbraio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Immobiliare Anxur Sant'Angelo », con sede in Terracina (Latina), costituita in data 11 gennaio 1961 per atto del notaio dott. Mario Scognamiglio, ed stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Marcello Silvestrelli.

(1497)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio cooperativistico di Capitanata, con sede in Foggia, e nomina di un amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° marzo 1965, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione del Consorzio cooperativistico di Capitanata, con sede in Foggia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto 1947 ed è stato nominato un amministratore provvisorio nella persona del dott. Filippo Anelli.

(1459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1965, registro n. 309 Riscatti, foglio n. 127, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposti il 4 agosto 1961 dall'assistente principale Vitellaro Filippo avverso il decreto del Ministero delle finanze n. 4550 del 22 agosto 1960 concernente il riscatto del servizio straordinario non di ruolo dal suddetto prestato.

(1402)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto costituzionale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di « Diritto costituzionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1550)

Vacanza delle cattedre convenzionate di « Diritto commerciale » e di « Matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia, sono vacanti le seguenti cattedre convenzionate:

1) Diritto commerciale;
2) Matematica finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre medesime, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1548)

Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata, è vacante la cattedra di « Storia della filosofia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1549)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura italiana » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di magistero dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura italiana », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1551)

Vacanza della cattedra di « Fisica dei solidi » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Fisica dei solidi » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 9 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,87	624,95	624,88	624,90	624,86	624,87	624,85	624,86	624,92
$ Can.	578,41	578,15	578,30	578,25	577,65	578,48	578,15	578,55	578,62	578,75
Fr. Sv.	144,13	144,01	144,02	144 —	144 —	144,12	144 —	144,12	144,12	144,03
Kr. D.	90,37	90,34	90,3675	90,34	90,30	90,38	90,35	90,37	90,38	90,37
Kr. N.	87,36	87,35	87,37	87,345	87,35	87,35	87,345	87,35	87,34	87,35
Kr. Sv.	121,65	121,59	121,60	121,60	121,60	121,62	121,65	121,65	121,63	121,62
Fol.	173,64	173,59	173,63	173,61	173,50	173,61	173,59	173,65	173,62	173,59
Fr. B.	12,59	12,586	12,5890	12,5865	12,58	12,58	12,58625	12,60	12,58	12,59
Franco francese	127,51	127,50	127,53	127,50	127,50	127,51	127,506	127,52	127,52	127,52
Lst.	1745,57	1744,85	1745,20	1744,80	1744,50	1745,67	1744,80	1745,70	1745,70	1744,90
Dm. occ.	157,17	157,12	157,14	157,135	157,10	157,16	157,13	157,18	157,16	157,12
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,19	24,15	24,18	24,1875	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,77	21,77	21,77	21,78	21,80	21,77	21,765	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 9 marzo 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	578,20
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	90,345
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	121,602
1 Fiorino olandese	173,60
1 Franco belga	12,586
1 Franco francese	127,503
1 Lira sterlina	1744,80
1 Marco germanico	157,132
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,772

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per l'assegnazione dei premi della « Fondazione Nicola Vacchelli » per l'anno 1965

IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Veduto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 450, che approva il nuovo statuto della Fondazione « Nicola Vacchelli »;

Dispone:

Art. 1.

E' aperto il concorso per l'assegnazione dei premi della « Fondazione Nicola Vacchelli » per l'anno 1965.

Art. 2.

I premi sono tre:

a) un premio di carattere geografico, dell'importo di L. 400.000 (quattrocentomila);

b) un premio di carattere geodetico-topografico, dell'importo di L. 400.000 (quattrocentomila);

c) un premio di carattere cartografico, dell'importo di L. 200.000 (duecentomila).

Il premio indicato nella lettera a) sarà conferito a laureati da non più di otto anni. Per coloro che abbiano ottenuto più di una laurea, il termine decorre dalla data dell'ultima laurea conseguita.

I premi indicati nelle lettere b) e c) saranno conferiti a persone che abbiano compiuto studi e lavori di speciale importanza nel campo geodetico-topografico e cartografico, con preferenza per il personale addetto all'Istituto geografico militare.

Art. 3.

Il concorso è per titoli.

I titoli per i premi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 devono consistere in studi e lavori svolti rispettivamente nel campo geografico e nel campo geodetico-topografico.

I titoli per il premio di cui alla lettera c) dell'art. 2 devono riguardare i lavori nel campo cartografico, concernenti innovazioni e perfezionamenti strumentali, lavori campione, modelli artistici, esecuzioni di cospicuo merito.

Gli studi ed i lavori indicati nei precedenti commi non devono essere stati premiati in precedenti concorsi e possono essere anche inediti.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale da L. 400 (quattrocento), dovranno pervenire, insieme ai titoli indicati nell'art. 3, alla segreteria della Fondazione Vacchelli presso il Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il giorno 30 aprile 1966.

Nella domanda l'aspirante deve indicare il suo domicilio e il premio al quale aspira e deve dichiararsi altresì, sotto la sua personale responsabilità, che gli studi e lavori presentati non sono stati premiati in precedenti concorsi.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea, per i soli concorrenti al premio di carattere geografico;

b) certificato di cittadinanza italiana.

Alle domande potranno essere allegati documenti a pubblicazioni attestanti gli studi compiuti e la preparazione scientifica e tecnica dei candidati.

Roma, addì 20 febbraio 1965

Il Presidente: Angelo BIANCHI

(1520)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1964;

Letta la nota 18 gennaio 1965, n. 61, del presidente della Corte di appello di Napoli, il quale chiede che, in sostituzione del prof. Sica Vincenzo, deceduto, sia nominato componente effettivo della Commissione per la Corte di appello di detta città, il prof. Scognamiglio Renato, titolare della cattedra di diritto comparato ed incaricato di diritto commerciale nella Università di Napoli;

Ritenuto che occorre procedere a tale sostituzione;

Letto l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il prof. Scagnamiglio Renato, titolare della cattedra di diritto comparato ed incaricato di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Napoli, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Sica Vincenzo.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 65. — GALLUCCI

(1461)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964, avranno luogo in Roma, via Molise, 2, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, nei giorni 30, 31 marzo e 1° aprile 1965.

(1568)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a venticinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 951, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964, registro n. 48 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica);

Delibera:

La Commissione esaminatrice incaricata dello svolgimento del concorso citato in epigrafe è composta come segue:

Presidente:
Robert dott. ing. Giovanni, consigliere di amministrazione.

Membri:
Giannelli prof. Aristide, docente universitario;
Castagna prof. Arnaldo, docente universitario;
Leuzzi prof. Vincenzo, docente universitario;
Ciocia dott. ing. Domenico, direttore c.le di 1ª classe a riposo;
Bolognin dott. ing. Carlo, direttore centrale;
Mayer dott. ing. Lucio, direttore centrale;
Moschella dott. ing. Carmelo, direttore centrale;
Riggio prof. dott. ing. Antonino, direttore centrale.

Segretario:
Botta dott. Mario, ispettore capo.

Roma, addì 17 febbraio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(1480)

Diario della prova orale unica per il Compartimento di Firenze, del pubblico concorso per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella sezione II dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Firenze, Genova, Milano e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli a ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, per l'iscrizione nella sezione II dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Firenze, la prova orale unica per il concorso citato nelle premesse, avrà inizio a decorrere dal 22 marzo 1965, alle ore 8, presso la Divisione movimento delle Ferrovie dello Stato: piazza Unità, 1.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(1569)

Diario delle due prove scritte per i Compartimenti di Cagliari e Firenze, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione I dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418,
Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;
Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione I dei rispettivi albi;

Delibera:

Nelle sedi di Cagliari e Firenze, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo come da seguente diario:

Sede di Cagliari: giorno 25 aprile 1965, ore 8,30, presso il Liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.
Sede di Firenze: giorno 28 marzo 1965, ore 7,30 presso l'Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(1570)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.